



L'art. 141 Codice delle Assicurazioni elude l'applicazione dell'art. 2055 c.c.?

di [Santo Spagnolo](#)

La recente entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), unitamente alla sistematizzazione organica della disciplina legislativa vigente in materia, ha determinato l'introduzione di norme di nuovo conio, quale l'art. 141, in tema di risarcimento del terzo trasportato, in relazione a cui si pongono delicati problemi di coordinamento con le norme generali dell'ordinamento.

Norme di riferimento

- **Art. 141 C.d.A.** "Risarcimento del terzo trasportato";
- **Art. 2043 c.c.** "Risarcimento per fatto illecito";
- **Art. 2054 c.c.** "Circolazione di veicoli";
- **Art. 2055 c.c.** "Responsabilità solidale".

QUESTIONE PROBLEMATICA

Nell'ipotesi di un sinistro imputabile a responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti, assicurati entrambi con il massimale minimo di legge, al trasportato, ottenuto dalla compagnia del vettore il risarcimento fino alla concorrenza del massimale minimo ex art. 141 C.d.A., sarà precluso agire, per il ristoro del maggior danno eventualmente riportato, nei confronti della compagnia che assicura l'altro veicolo, dal momento che anch'essa non contempla un massimale superiore a quello minimo di legge?

In sostanza, dal momento che, in assenza della norma posta dall'art. 141 C.d.A., la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, consentirebbe al danneggiato di agire indifferentemente nei confronti dell'una o dell'altra compagnia ovvero pro quota nei confronti di entrambe, è da ritenersi che la nuova disciplina del risarcimento al terzo trasportato introduca una deroga ai principi delle obbligazioni solidali?

LA FATTISPECIE

La formulazione testuale dell'art. 141 C.d.A., nel consentire al trasportato di agire nei confronti della compagnia che assicura il responsabile civile, soltanto nel caso in cui sia previsto un massimale superiore a quello minimo, qualora ci si fermasse ad un'interpretazione letterale, sembrerebbe risolversi in pregiudizio del danneggiato allorchè, in caso di concorso, entrambe le compagnie garantiscano i veicoli coinvolti nel sinistro entro il massimale minimo.

Tuttavia, ad una soluzione di questo tipo si oppongono diverse ragioni:

- Risulterebbe derogata la disciplina ordinaria in materia di obbligazioni solidali, in quanto al danneggiato verrebbe precluso di agire nei confronti di uno dei condebitori (art. 2055 c.c.);
- Verrebbe, altresì, tradito l'intento di porre il terzo trasportato in una posizione di privilegio, costituente uno dei criteri ispiratori della delega al Governo relativa alla redazione del nuovo Codice dell'Assicurazioni, in quanto il medesimo verrebbe a trovarsi in una condizione peggiore rispetto a chi venga danneggiato da una pluralità di soggetti in un contesto diverso dalla circolazione di veicoli;
- Si materializzerebbe un'ingiustificata intrusione dell'Esecutivo nell'ambito della disciplina legislativa dell'attribuzione della responsabilità e del conseguente onere di risarcimento del danno, che esorbiterebbe certamente dalla sfera dei poteri delegati.

Tali motivi hanno già indotto, tra gli altri, il Giudice di Pace di Montepulciano a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 C.d.A. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Carta fondamentale.

A parere dello scrivente, si rende, pertanto, necessario, accedere ad un'interpretazione sistematica della norma che, sulla base del confronto con le normative ed i principi generali, disciplinanti le fattispecie in qualche modo interessate dalla disposizione in esame, consenta di porre al riparo l'art. 141 C.d.A. dal sospetto di incostituzionalità.

In tale ottica, deve ritenersi che l'art. 141 si limiti a disciplinare le modalità di risarcimento del danno del terzo trasportato, con un marcato intento di favore nei confronti del medesimo, rinvenibile nel porre il risarcimento in prima battuta a carico della compagnia che assicura il vettore, indipendentemente dall'accertamento delle effettive responsabilità, entro i limiti di capienza del massimale minimo di legge.

E' anche vero che la norma, poi, si premura di precisare, con una disposizione che, in realtà, si sarebbe potuto agevolmente desumere dall'applicazione dei principi generali, che resta salvo il diritto del trasportato di agire per l'eventuale maggior danno, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo che, in esito all'accertamento della responsabilità dell'occorso, debba risponderne, sempre che essa presti la garanzia entro un massimale superiore (non escluso anche che detto obbligo ricada sulla medesima compagnia del vettore, che ha già pagato entro il massimale minimo).

Siamo, dunque, in presenza di una disciplina di favore per il trasportato, in quanto gli consente un pronto risarcimento del danno in una fase anteriore all'accertamento delle responsabilità: la compagnia del vettore non potrà rifiutare il risarcimento neanche nell'ipotesi in cui abbia fondato motivo di dubitare che responsabile del sinistro sia il proprio assicurato.

La norma medesima persegue il solo scopo di predisporre una disciplina che agevoli il ristoro del danno patito dal trasportato, senz'alcun intendimento di intaccare le disposizioni che regolamentano la distribuzione della responsabilità e del relativo onere risarcitorio, tra i veicoli coinvolti nel sinistro, in particolare la disciplina di cui all'art. 2055 c.c..

Seguendo detta linea interpretativa, pertanto, l'art. 141 C.d.A. non sembra introdurre alcuna deroga alla disciplina della solidarietà delle obbligazioni, e, in particolare, non sembra disporre a carico del trasportato una preclusione del diritto di azione nei confronti della compagnia che assicura il veicolo diverso da quello su cui viaggiava.

In ordine alla questione emarginata, il danno patito dal trasportato sarà risarcito in prima battuta, in conformità alle suesposte osservazioni, dalla compagnia del vettore entro il massimale previsto dalla legge.

Per l'eventuale maggior danno non ricompreso entro la somma cui è obbligata la compagnia del vettore, dal momento che, trattandosi di responsabilità concorsuale, entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono da qualificarsi come responsabili civili, se taluna delle compagnie che li assicura prestasse la garanzia entro un massimale superiore a quello minimo di legge, il trasportato potrebbe ad essa richiedere il ristoro del maggior danno.

Dal momento, invece, che entrambe le compagnie dei mezzi implicati nell'evento lesivo prestano una garanzia limitata al massimale minimo di legge, la rigida applicazione del dettato dell'art. 141 non tornerebbe utile al danneggiato per ottenere il risarcimento del maggior danno, in quanto la disposizione medesima finirebbe per penalizzare la propria posizione, costringendolo a chiamare in causa i responsabili civili, che dovrebbero rispondere di tutte le somme superiori al massimale minimo.

Al contrario, un'interpretazione in linea con la ratio ispiratrice della norma consente, in tali fattispecie, l'operatività della disciplina ordinaria, ossia, nello specifico, l'art. 2055 c.c., in virtù del quale il risarcimento del danno patito dal trasportato è posto solidalmente a carico dei responsabili civili e delle compagnie assicuratrici dei veicoli concorsualmente responsabili.

Il trasportato potrà, dunque, richiedere il ristoro del danno indifferentemente a ciascuna delle compagnie, quando nessuna di esse, per motivi di capienza del massimale, possa essere costretta da sola a risarcire l'intero.

In buona sostanza, deve ritenersi che l'art. 141 introduca una disposizione speciale che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dall'assicuratore del vettore e che detta norma non debba trovare applicazione nell'ipotesi di danno superiore al massimale di legge; in tal caso opererà la disciplina di cui all'art. 2055 c.c.

Il danneggiato potrebbe andare incontro a problemi di incapienza del massimale, con conseguente necessità di citare in giudizio il responsabile del danno, soltanto nell'ipotesi in cui una garanzia entro il minimo di legge sia prestata dalla compagnia dell'unico responsabile, non certamente quando, trattandosi di concorso, entrambi i conducenti abbiano contribuito alla verifica dell'illecito.